



## IL PRESIDENTE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di Autonomie Locali";

**VISTO** l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e s.m.i., recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale";

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2000, n.25, recante " Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco e al Presidente della Provincia Regionale";

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

**VISTO** l'art. 53 del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la l.r. 15.03.1963, n. 16 e s.m.i.;

**VISTA** la circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, prot. n. 3212 del 24.09.07, n. 15, con la quale sono state diramate le direttive in merito alle modalità di presentazione dell'atto di dimissioni dei consiglieri degli enti locali;

**VISTA** la nota, prot. n. 2010 del 01.06.2015, acquisita il 03.06.2015 al prot. n. 8587, con la quale il Segretario Generale di **BLUFI** ha comunicato che in data 30.05.2015, con 6 (sei) distinte note acquisite ai numeri di protocollo nn. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, complessivamente 6 (sei) consiglieri, sui 12 (dodici) assegnati, hanno presentato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, per cui la composizione del Consiglio comunale si è ridotta a 6 (sei) consiglieri, sui 12 (dodici) assegnati;

**PRESO ATTO** che le dimissioni de qua sono state formalizzate secondo le direttive impartite con la richiamata circolare, n. 15/07, con la conseguenza che le superiori dimissioni dalla carica dei consiglieri comportano la riduzione della composizione del consiglio comunale, determinando, quindi, la mancanza del numero legale minimo per la funzionalità dell'Organo, con l'effetto di doverne dichiarare la decadenza;

**VISTO** il parere n. 128/98 del 24.02.1998, con il quale il C.G.A. ha ritenuto che l'art. 11 della l.r. n. 35/1997 non ha tacitamente abrogato la disciplina delle decadenze dei consigli comunali prevista dall'art. 53 dell'O.R.EE.LL.;

**CONSIDERATO** che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 11, comma 2, della l.r. n. 15.09.1997 n. 35, nonché dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL., approvato con la l.r. 15.03.1963, n. 16, si deve prendere atto della decadenza del Consiglio comunale di **BLUFI** e contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della stessa l.r. n. 35/1997 alla nomina di un commissario straordinario in sostituzione del Consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'Organo ordinario;

**RITENUTO**, conseguentemente, di dovere nominare un Commissario straordinario avente i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15.3.63, n.16, come sostituito dall'art. 14 della l.r. 23.12.2000, n.30, integrato dall'art. 28 della l.r. 03.12.03, n. 20, dall'art. 13 della l.r. 16.12.08, n.22, nonché dall'art. 2 della l.r. n. 26/2014, previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su



designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5bis dell'art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

**VISTO** l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 che disciplina, come segue, il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, statuendo che: *"È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (91), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata"*;

**RITENUTO** al fine di assicurare la continuità della gestione ordinaria del comune di BLUFI, per le motivazioni testé rappresentate, di nominare il Dott. Filippo Vitale, quale Commissario straordinario del comune di BLUFI, per l'esercizio delle funzioni del consiglio comunale, fino alla scadenza dell'organo naturale e comunque per un periodo non superiore ad un anno, come indicato al comma 145 dell'art.1 della legge 7 aprile 2014, nr.56, ed alle condizioni indicate dal richiamato comma 9 dell'art.5 del D.L. nr. 95/2012 per i dirigenti pubblici in pensione, per cui l'incarico sarà espletato *esclusivamente a titolo gratuito e per la durata indicata dalla norma*;

**PRESO ATTO** che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011(D.P.R.06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);

**VISTA** la relazione prot. nr. 11099 del 10 luglio 2015 del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

## DECRETA

**Art. 1)** Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono trascritti, di prendere atto della decadenza del Consiglio comunale di **BLUFI**.

**Art.2)** Nominare il sig. dott. Filippo Vitale, con la qualifica di vice questore I° Dirigente – Polizia di Stato in quiescenza dal 01 marzo 2013, nato a Caltagirone (CT) il 28 febbraio 1945 e residente a Ragusa via Sergio Ramelli n. 20 C.F.VTL FPP 45B28 B428S Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'Organo ordinario e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

**Art.3)** Il Commissario Straordinario espletterà l'incarico *esclusivamente a titolo gratuito e per la durata indicata dalla norma*; ad esso è dovuto solo il rimborso delle spese di missione documentate a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, li 06 AGO. 2015

L'ASSESSORE  
(Dott. Giovanni Pistorio)

IL PRESIDENTE  
(On.le Rosario Crocetta)

